

Regolamento RSU-Università degli Studi di Pavia (modificato ed integrato in data 16 aprile 2015)

- ART. 1 -

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA - R.S.U. -

La Rappresentanza Sindacale Unitaria è l'organismo unitario rappresentativo di tutti i lavoratori dell'Università, costituita su base elettiva, alla quale è conferita potestà negoziale con l'Amministrazione: la RSU non incide sul diritto di altri soggetti sindacali a conservare diverse forme di rappresentanza sui luoghi di lavoro con ogni relativo diritto.

- ART. 2 -

COMPOSIZIONE DELLA R.S.U.

La R.S.U. è composta da:

- n. **12** delegati eletti dai lavoratori

I componenti della R.S.U. usufruiscono dei diritti, delle libertà, delle tutele sindacali, nonché dei permessi retribuiti previsti dalle norme contrattuali e dalle leggi vigenti.

Tutti i componenti della R.S.U. devono essere garantiti dalla tutela prevista dalla legge: non possono essere trasferiti d'Ufficio dalla sede ove operano salvo motivi gravi che dovranno comunque sempre essere valutati dalla R.S.U. e dalle eventuali Segreterie Sindacali di appartenenza.

- ART. 3 -

COMPITI DELLA R.S.U.

La RSU ha la titolarità dei rapporti negoziali al tavolo della contrattazione decentrata per l'applicazione del Contratto decentrato.

Interviene presso l'Amministrazione per la corretta applicazione degli accordi Sindacali di competenza contrattuale ed aziendale

Formula proposte per migliorare il funzionamento dei servizi

Decide la convocazione dell'Assemblea Generale di tutti i dipendenti o delle singole categorie, ogni qualvolta ritiene opportuno portare i problemi dell'Università all'esame dei lavoratori

- ART. 4 -

FUNZIONAMENTO DELLA RSU

Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale, l'eletto con più anzianità di servizio in Università convoca la prima riunione della RSU.

La RSU

- elegge al suo interno un **Coordinatore**, che di norma è appartenente alla lista che ha conseguito il numero maggiore di voti;
- nomina un **Gruppo di Coordinamento** composto dal Coordinatore e da un componente di ciascuna delle altre liste rappresentate nella RSU;
- su proposta del Coordinatore nomina, tra i componenti del Gruppo di Coordinamento, il **Vice Coordinatore** che collabora fattivamente col Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
- si struttura in **gruppi di lavoro** su tematiche specifiche aventi attinenza con le materie delegate dal CCNL alla contrattazione collettiva integrativa;

- indice **Assemblee Generali** di tutti i lavoratori sui temi contrattuali generali e sulle normative che riguardano il mondo del lavoro e su specifici temi che riguardano l'Ateneo;
- avvia **consultazioni** dei lavoratori su temi che ritiene di particolare rilevanza ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

La riunione di RSU è valida se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Non si può deliberare su questioni non comprese all'O.d.G.: esse possono essere soltanto discusse, salvo casi di particolare urgenza e di estrema importanza.

La maggioranza dei presenti può chiedere che l'ordine degli argomenti iscritti all'O.d.G. sia modificato e può anche deliberare il rinvio ad altra riunione

Le delibere sono valide se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti: le votazioni si fanno a voto palese. A parità di voti la proposta si ripresenta, riaprendo il dibattito. In successiva votazione, verificandosi ulteriore parità di voti, la decisione del Coordinatore vale doppio.

Le proposte possono essere votate con voto segreto se uno dei componenti ne fa richiesta motivata

I lavoratori possono presenziare alle riunioni della R.S.U.

Per questioni di particolare rilevanza il Coordinatore può chiedere di deliberare tramite consultazione telematica di tutti i componenti RSU.

In questo caso il risultato è valido se si esprime il 50% + 1 dei componenti.

In caso di parità il voto del Coordinatore vale doppio.

Ciascuna O. S. di categoria può partecipare alle riunioni della RSU, senza diritto di voto.

- ART. 5 - **GRUPPI DI LAVORO**

I gruppi di lavoro possono coinvolgere anche esperti delle materie oggetto di contrattazione e sono aperti alla partecipazione di tutti i componenti della RSU.

I gruppi di lavoro, non hanno potestà decisionale; ogni proposta assunta dai gruppi di lavoro viene discussa dalla RSU e, se accolta, viene ratificata dalla stessa.

- ART. 6 - **COMPITI DEL COORDINATORE**

Il Coordinatore convoca la RSU secondo le modalità dell'art. 7 del presente regolamento.

Il Coordinatore presiede le sedute della R.S.U. con le seguenti modalità:

- a) riconosce la validità della riunione, la dichiara aperta o la rinvia, ove sussistono motivi di nullità;
- b) illustra le tematiche all'ordine del giorno e presenta le proposte elaborate dal gruppo di coordinamento e/o dai gruppi di lavoro;
- c) dà il via alla discussione concedendo la parola a tutti i componenti che ne fanno richiesta, in maniera ordinata, secondo l'ordine degli iscritti a parlare;
- d) propone la votazione delle risoluzioni una volta terminate le discussioni sui temi all'ordine del giorno;
- e) riconosce e proclama l'esito delle votazioni;
- f) è il portavoce delle decisioni prese dalla RSU nella contrattazione decentrata;
- g) informa i lavoratori sull'esito delle trattative condotte dalla RSU.

- ART. 7 -
CONVOCAZIONE DELLA RSU

La RSU definisce il calendario annuale delle sue riunioni ordinarie in relazione alle proprie esigenze organizzative nonché in relazione alla programmazione degli incontri concordata con l'Amministrazione, anche sulla base del protocollo delle relazioni sindacali.

In mancanza di tale calendario, o qualora se ne ravvisi comunque la necessità, il Coordinatore - indicando l'ordine del giorno e l'ora - propone due possibili date a tutti i componenti tramite e-mail e, sulla base delle indicazioni maggioritarie pervenute entro il secondo giorno dall'invio della proposta, provvede a convocare la riunione.

- ART. 8 -
VERBALI

La RSU valuta l'opportunità di redigere il verbale

- ART. 9 -
DELEGAZIONE TRATTANTE

La delegazione trattante è composta da tutta la RSU

Alla contrattazione con l'Amministrazione per la stipula del contratto collettivo locale dei collaboratori ed esperti linguistici è delegato il componente degli stessi nella RSU, quando esistente, o il Coordinatore.

- ART. 10 -
ASSEMBLEA GENERALE

La RSU ha il diritto di indire assemblee dei lavoratori durante l'orario di lavoro sino al 50% del totale delle ore pro-capite disponibili, di indire referendum consultivi tra i lavoratori vincolanti per la RSU stessa, di firmare verbali di negoziazione decentrata e protocolli d'intesa con l'Amministrazione, di utilizzare permessi sindacali retribuiti nella misura del monte ore annuo attribuito alle RSU, in misura del 50% della quota attribuita alle OO.SS., retribuiti in misura del 50% della quota attribuita alle OO.SS., di utilizzare permessi non retribuiti di cui all'art. 24 della legge 300/70, di avere una sede e spazi di affissione secondo le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamenti.

- ART. 11 -
INCOMPATIBILITA'

Il componente della RSU decade automaticamente nel caso in cui venga eletto a cariche pubbliche o venga eletto in Consiglio di Amministrazione o in Senato Accademico.

Deroghe alle norme di cui sopra sono previste per casi di particolare rilevanza, da approvarsi comunque dai 2/3 dei componenti della RSU.

- ART. 12 -
DIMISSIONI

In caso di dimissioni di un componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

- ART. 13 -
ASSENZE

I componenti della R.S.U. che risultino assenti ingiustificati per n. 3 volte consecutive decadono dal loro incarico. L'assenza viene considerata giustificata quando il componente fa pervenire per iscritto (nei casi improvvisi telefonicamente) i motivi che impediscono la sua partecipazione.

- ART. 14 -
NORME FINALI

La R.S.U. rimane in carica per tre anni, salvo dimissioni o decadenza del 50% più uno dei suoi componenti originari. La R.S.U. continua a svolgere le sue funzioni, d'intesa con le OO.SS. di categoria, anche se dimissionaria e comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza.

Nei 45 giorni precedenti la scadenza del mandato la RSU uscente non può sottoscrivere accordi vincolanti per la RSU di nuova nomina.

Il presente Regolamento può essere modificato su proposta di ognuno dei componenti RSU e con l'approvazione di almeno il 50% più uno dei componenti RSU eventualmente anche attraverso consultazione telematica (email istituzionale)

Approvato dalla RSU in data 20/01/2004. Modificato in data 16/04/2015